



REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 56 del 14/11/2017

INDICE

- ART. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART. 4 SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI
- ART. 5 MISURA DELL'IMPOSTA
- ART. 6 ESENZIONI
- ART. 7 OBBLIGHI TRIBUTARI
- ART. 8 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART. 9 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO
- ART. 10 SANZIONI
- ART. 11 INTERESSI MORATORI
- ART. 12 RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 13 RIMBORSI
- ART. 14 CONTENZIOSO
- ART. 15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- ART. 16 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.

ARTICOLO 1
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. E' istituita nel territorio del Comune di Varese, ai sensi dell'art.4 del D.lgs n° 23 del 14/03/2011 e dell'art.4, comma 7, del D.L. n. 50 del 24/4/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/6/2017, l'imposta di soggiorno.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici fruibili anche dai turisti.
3. I rappresentanti delle Associazioni di categoria dei titolari delle strutture ricettive cittadine, entro il 30 novembre di ciascun anno, potranno formulare alla Giunta Comunale proposte di destinazione del gettito d'imposta per l'annualità successiva. Sulla scorta di tali proposte, la Giunta Comunale, previo confronto con le Associazioni di categoria, elaborerà un'articolata ipotesi di destinazione del gettito d'imposta per l'annualità successiva.
4. Annualmente verrà predisposta, da parte della Giunta Comunale, una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati, che verrà presentata al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D.lgs n° 446/97, disciplina nel Comune di Varese l'applicazione dell'imposta di soggiorno, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di presupposto, soggetti passivi, esenzioni, obblighi dei gestori delle strutture ricettive, misure dell'imposta e delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

ARTICOLO 3
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Varese.

ARTICOLO 4
SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Soggetto passivo dell'imposta è chiunque, non residente nel Comune di Varese, pernotti nelle strutture ricettive di cui all'art.3.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge n.96 del 2017 e, per i soggetti di cui all'art.23 del DPR n° 600/73, l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del suddetto decreto.

ARTICOLO 5 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture ricettive prevista dalla normativa regionale in materia.
2. In particolare, la struttura tariffaria è articolata nel seguente modo:
 - Hotel a 4 stelle o superiori, tariffe da € 2,50 ad € 4,00 al giorno per persona;
 - Hotel a 3 stelle, tariffe da € 1,50 ad € 2,50 al giorno per persona;
 - Hotel a 2 stelle, tariffe da € 0,50 ad € 1,50 al giorno per persona;
 - Altre strutture ricettive da € 0,50 ad € 2,00 al giorno per persona.
3. Le misure del prelievo sono stabilite dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.42, comma 2, lettera f) del D.lgs n° 267/2000 e successive modificazioni, entro le misure minima e massima stabilite al comma 2.
4. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti nel corso dell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

ARTICOLO 6 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori entro il diciottesimo anno di età;
 - b) Coloro che debbano effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio della Provincia di Varese;
 - c) Coloro che assistano degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio della Provincia di Varese nel limite massimo di due accompagnatori per paziente;
 - d) Gli appartenenti alle forze di Polizia statale o locale, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che pernottino per esigenze di servizio;
 - e) I soggetti che soggiornino a spese dell'Amministrazione comunale;
 - f) I soggetti che alloggino nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - g) I disabili con invalidità pari al 100% e relativo accompagnatore.
2. Per i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente, l'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione, ai sensi degli artt. 45 e 47 del DPR n° 445/2000 e successive modificazioni, al gestore della struttura ricettiva, su modello messo a disposizione dal Comune.

ARTICOLO 7 OBBLIGHI TRIBUTARI

1. I soggetti indicati nell'articolo 4, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti a comunicare al Comune, entro il trentesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 6 e l'elenco delle ricevute di cui al successivo comma 2, con indicazione del numero e dell'importo della ricevuta.
2. I soggetti indicati nell'art. 4, comma 2, sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e pubblicazione nel sito internet aziendale della misura dell'imposta di soggiorno e dei casi di esenzione;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), ovvero esponendo l'importo nella fattura rilasciata al cliente;
 - richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. I soggetti indicati nell'art. 4, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma

precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

ARTICOLO 8 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Varese.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il trentesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:
 - a) a mezzo di versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Varese, in contanti presso gli sportelli di tesoreria o tramite bonifico bancario;
 - b) mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e comunicate dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge n° 296/2006;
3. Ai fini dell'attività di controllo, il Comune può:
 - a) Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

ARTICOLO 10 SANZIONI

1. Le violazioni di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.lgs n° 471/472/473 del 18/12/1997, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento, si applica la sanzione tributaria di cui all'art.13 del D.lgs n° 471/97, pari al 30% dell'importo dovuto. Trova, altresì, applicazione l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.lgs. n. 472/1997.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art.7, comma 1, del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art.7-bis del D.lgs n° 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n° 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 11 INTERESSI MORATORI

1. Gli omessi o ritardati pagamenti dell'imposta di soggiorno danno luogo all'applicazione di interessi di mora, calcolati con maturazione giornaliera, in misura pari al saggio legale, maggiorato di tre punti percentuali.
2. Le sanzioni di cui all'art. 10 non producono interessi.

ARTICOLO 12 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente. La riscossione coattiva delle somme dovute

deve avvenire nelle forme più economiche, efficaci ed efficienti consentite dalla vigente normativa

ARTICOLO 13 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di soggiorno, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In tale ipotesi, il gestore della struttura ricettiva ha diritto alla corresponsione degli interessi, calcolati, al saggio legale, maggiorato di tre punti percentuali, dal giorno del versamento al saldo. Il rimborso viene effettuato entro 180 gg dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei soggetti di cui all'art.4, comma 2, in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata, previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.

ARTICOLO 14 CONTENZIOSO

1. Per le controversie concernenti l'imposta di soggiorni si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ARTICOLO 15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2017.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 4 del D.lgs n° 23/2011.

ARTICOLO 16 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle eventuali modificazioni della normativa nazionale in materia.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.